

Rassegna stampa del

8 Giugno 2015



Urbanistica. Impossibile bloccare i mutamenti nell'ambito di un comparto, ma resta il nodo delle discipline locali preesistenti

# Cambi d'uso con meno vincoli

Il Consiglio di Stato «liberalizza» i passaggi nella stessa categoria funzionale

**Guido Inzaghi**

«Padroni in casa propria» era lo slogan della legge obiettivo (la n. 443/2001) che allargava la super-Dia a tutta Italia, rendendo così più semplici i lavori di ristrutturazione. Sembra che il Consiglio di Stato abbia preso spunto da qui con la recente sentenza n. 1444/2015, riferita all'utilizzo che ciascuno fa dei propri immobili, siano essi a uso commerciale o terziario (caso considerato dalla decisione), oppure residenziale o produttivo.

Secondo i giudici amministrativi di secondo grado, la disciplina sul mutamento della destinazione d'uso - da ultimo modificata dall'articolo 23-ter del Testo unico edilizia (Dpr 380/2001) introdotto dal decreto Sblocca Italia (Dl 133/2014) e citato dalla decisione in parola - manifesta «evidenti risvolti sulla tutela della proprietà».

Le conseguenze di questa affermazione potrebbero essere notevolissime, atteso che nella materia dell'ordinamento civile (cui afferisce il diritto di proprietà) la potestà legislativa è di esclusiva competenza statale, per cui le leggi approvate dal parlamento non possono essere disattese dalle regioni e, a maggior ragione, dai regolamenti locali e dai piani regolatori. Al contrario, se il cambio di destinazione d'uso dovesse appartenere solo alla materia urbanistica, si aprirebbero ancora spazi di autonomia legislativa per le Regioni.

In altre parole, e in concreto, non sarebbero modificabili in sede locale (se non nei limiti stabiliti dalla stessa norma statale) le previsioni dell'articolo 23-ter per cui:

■ costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso solo l'utilizzo dell'immobile che comporti l'assegnazione di

una diversa categoria funzionale tra residenziale, turistico-ricettiva, produttiva-direzionale, commerciale e rurale;

■ il mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito.

Di fatto quindi nelle Regioni che non hanno legiferato entro il termine loro assegnato e ormai scaduto (tutte tranne Liguria, Umbria e Toscana) troverebbe diretta applicazione la disciplina nazionale che rende più semplici i cambi d'uso, ammettendoli sempre all'interno

## LA MOTIVAZIONE

Per i giudici amministrativi la materia degli utilizzi ricade nel diritto di proprietà su cui può legiferare soltanto lo Stato centrale

della stessa categoria. Non sarebbero dunque salve le leggi regionali esistenti in materia.

Di diverso avviso la Regione Emilia Romagna (si veda articolo a fianco) per cui al contrario le discipline preesistenti tra cui la propria - resterebbero in vigore.

La precedente giurisprudenza amministrativa non soccorre a sciogliere i dubbi.

Sino all'entrata in vigore dell'articolo 23-ter del Testo unico edilizia, il mutamento delle destinazioni d'uso veniva infatti principalmente trattato all'articolo 10, comma 2, del Testo unico che demanda alle regioni il compito di stabilire con legge quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso di immobile o di loro parti, sono subordinati a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività.

Le legislazioni regionali sul punto erano dunque piuttosto eterogenee e spesso rinviavano la disciplina di dettaglio agli strumenti urbanistici comunali. Gli unici principi comuni in materia derivavano da primarie nozioni urbanistiche e dall'evoluzione giurisprudenziale. In particolare, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che la destinazione d'uso di un fabbricato è quella impressa dal titolo edilizio (Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 9 febbraio 2001 n. 583) e che il mutamento della destinazione impressa ad un fabbricato in favore di altra funzione è ammesso solo se la destinazione che si intende assegnare ricada tra quelle astrattamente ammesse per l'area dallo strumento urbanistico generale (Tar Lombardia, Milano, sezione II, sentenza 7 maggio 1992, n. 219).

La giurisprudenza ha inoltre precisato come il mutamento di destinazione sia urbanisticamente "rilevante" solamente allorché sussista un passaggio tra due categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico, ossia aventi diverso regime contributivo in ragione del diverso carico urbanistico.

Con l'articolo 23-ter, il legislatore statale ha evidenziato una maggiore attenzione sul tema e la volontà di porre rimedio all'eterogeneità delle discipline regionali. Ma il tentativo non appare però andato pienamente a buon fine, in ragione dei dubbi interpretativi emersi anche con la sentenza del Consiglio di Stato.

GIURISPRUDENZA

## IN ESCLUSIVA PER GLI ABBONATI

La sentenza del Consiglio di Stato  
[www.casae territorio.ilsole24ore.com](http://www.casae territorio.ilsole24ore.com)

## In sintesi

A CURA DI Simone Pisan



### LA DEFINIZIONE

La "destinazione d'uso" di un fabbricato, intesa in senso urbanistico, è quella impressa all'immobile al momento del rilascio del titolo abilitativo edilizio. Per cambio d'uso si intende, pertanto, la modifica della destinazione d'uso originariamente impressa all'immobile dal relativo titolo abilitativo edilizio in favore di altra destinazione d'uso. La modifica della destinazione d'uso assume rilevanza anche economica quando comporta un aumento del carico urbanistico



### LA PROCEDURA

Il mutamento d'uso può avvenire con o senza opere edilizie. I mutamenti di destinazione con opere, in linea generale, sono soggetti al regime che governa le opere medesime. I mutamenti senza opere, se urbanisticamente rilevanti, possono invece essere subordinati alla corresponsione in favore del Comune del conguaglio degli oneri di urbanizzazione e al reperimento di una dotazione aggiuntiva di aree a standard (servizi)



### LE AUTORIZZAZIONI

Il compito di autorizzare e di prendere atto dei cambi di destinazione d'uso è attribuito ai Comuni. Spetta sempre ai Comuni determinare, nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali, la misura degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria connessi all'insediamento delle singole funzioni urbanistiche, nonché il compito di quantificare la dotazione di aree per servizi dovute in relazione a ciascuna funzione da insediare. Gli oneri sono aggiornati ogni cinque anni



### I COSTI

L'onerosità o meno di un cambio d'uso dipende da diversi fattori. Innanzitutto, occorre stabilire se l'intervento sia attuato con o senza la realizzazione di opere edilizie. Occorre poi valutare l'incidenza in termini di carico urbanistico della destinazione che si intende imprimere rispetto a quella preesistente. La quantificazione dei costi è strettamente connessa alle determinazioni che in merito vengono assunte dai singoli Comuni (e periodicamente aggiornate)



### LE CATEGORIE

Per categoria funzionali si intende quell'insieme di usi dei fabbricati che, tra loro, abbiano il medesimo peso insediativo e carico urbanistico e che, pertanto, incidano in pari misura rispetto alla dotazione di servizi territoriali necessari al loro insediamento. Ai sensi dell'articolo 23-ter del Testo unico edilizia (Dpr 380/2001) esistono cinque distinte categorie funzionali: residenziale, turistico-ricettiva, produttiva-direzionale, commerciale e rurale



### LA NORMATIVA

Le Regioni devono stabilire con legge quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili, sono subordinati a permesso di costruire o a Dia (oggi Scia). Il nuovo articolo 23-ter del Dpr 380/2001 ha anche imposto alle Regioni di adeguare la propria normativa al principio secondo cui è rilevante solo il cambio d'uso che comporta il passaggio da una ad altra delle categorie indicate nella norma stessa, mentre all'interno della stessa categoria funzionale il cambio è libero

Regolarità contributiva. Il decreto sulla procedura online ribadisce l'orientamento di prassi sulle aziende che continuano l'attività

# L'avvio del concordato non blocca il Durc

Si può ottenere il certificato dopo la pubblicazione della domanda nel Registro imprese

**Alessandro Rota Porta**

«L'impresa ammessa al concordato preventivo con continuità dell'attività aziendale può ottenere il rilascio del Documento unico di regolarità contributiva (Dure) a partire dalla pubblicazione della domanda di concordato nel Registro delle imprese. È la conclusione alla quale arriva l'Inps, che ha recepito, con il messaggio 2835 del 24 aprile 2015, l'orientamento del ministero del Lavoro, espresso con la nota del 21 aprile.

Peraltro, si tratta di una fattispecie raccolta e confermata anche dal decreto interministeriale attuativo del nuovo Durc online (decreto del 30 gennaio 2015, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» 125 del 1° giugno scorso) che debutterà

dal 1° luglio, in attuazione del Dl 34/2014.

La precisazione interviene su una linea di prassi ormai consolidata ma è funzionale a dirimere le criticità che si erano originiate nella pratica sull'effettiva decorrenza dalla quale l'azienda potesse avere il rilascio del Durc: in particolare, sul fatto che dovesse essere negato il documento alle aziende che, pur avendo presentato la domanda, ma essendo in attesa del perfezionamento della proce-

## IL PRINCIPIO

Agevolati i soggetti che in attesa dell'omologa erano impossibilitati a saldare i debiti contratti con Inps, Inail e Casse edili

dura di omologa, si trovavano nell'impossibilità di adempiere agli obblighi contributivi sorti prima del deposito della domanda stessa di concordato.

Su questo punto era già intervenuto il ministero del Lavoro con l'interpello 41/2012, affrontando la problematica delle condizioni necessarie, per il rilascio del Durc, nel caso di imprese in concordato preventivo in continuità dell'attività aziendale, in base all'articolo 186-bis della legge fallimentare (in seguito alle modifiche disposte dal Dl 83/2012). Era stata dunque prevista la possibilità del rilascio del Durc per l'impresa, se il piano inerente il concordato omologato dal tribunale avesse contemplato l'integrale assolvimento dei debiti previdenziali e assistenziali

contratti prima dell'attivazione della procedura concorsuale e se fosse stata espressamente prevista la cosiddetta moratoria indicata dall'articolo 186-bis, comma 2, lettera c), della legge fallimentare, per un periodo non superiore a un anno dalla data dell'omologazione.

Secondo il ministero del Lavoro, l'ipotesi rientra nell'alveo dell'articolo 5, comma 2, lettera b), del Dm 24 ottobre 2007 secondo cui la regolarità contributiva sussiste nelle ipotesi delle «sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative». È un'apertura che si sposa con le finalità sottese alla procedura concorsuale perché offre all'impresa la possibilità di continuare a operare, garantendo la prosecuzione dell'attività aziendale e la salvaguardia dei livelli occupazionali.

Nel dettaglio, infatti, la pubblicazione della domanda di concordato nel Registro delle imprese (articolo 161 della legge fallimentare) determina il divieto per i creditori per titolo o causa pregressa di intraprendere azioni esecutive; lo stesso divieto coinvolge anche il pagamento dei debiti anteriori.

Come accennato sopra, l'impostazione descritta rimarrà valida anche con la piena operatività del Durc online: attraverso la nuova procedura, chiunque vi abbia interesse, compresa la stessa impresa, potrà verificare in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti dell'Inps, dell'Inail e delle Casse edili. L'interrogazione fornirà una certificazione che avrà validità di efficacia dalla data di acquisizione, sostituendo a ogni effetto il Durc, come regolato nella sua veste attuale.

A questa innovazione si accompagnano, per le imprese interessate, indubbi vantaggi in termini di tempi e di costi rispetto al sistema in vigore oggi ma sarà opportuno gestire le situazioni particolari, come quella sopra esaminata: se l'interconnessione tra gli archivi degli enti coinvolti dal processo non sarà efficace, c'è il rischio che fattispecie di "potenziale" regolarità diano invece luogo a interrogazioni negative da parte di chi accederà alla piattaforma, dovute, appunto, al mancato aggancio di informazioni specifiche o allo sfasamento temporale nella loro acquisizione.

INFORMAZIONI E NEWS

Appalti pubblici. Il Dm del 1° giugno potrebbe risolvere il nodo degli orientamenti diversi tra i giudici sulla possibilità di mettersi in regola entro 15 giorni da un esito negativo

# Più spazio per la sanatoria in gara

**Daniele Colombo**

«L'impresa che partecipa a una gara deve possedere il requisito della regolarità contributiva al momento della presentazione dell'offerta oppure, in mancanza dei requisiti di regolarità, deve essere invitata a sanare la posizione previdenziale entro 15 giorni prima di essere esclusa dalla gara? È il quesito sul quale si è animato il dibattito giurisprudenziale negli ultimi tempi a causa della stratificazione di leggi in materia e che potrebbe essere risolto dall'articolo 10 del Dm 30 gennaio 2015 sul Dure online (pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 1° giugno 2015 e in vigore dal 1° luglio). Il provvedimento

dispone infatti l'abrogazione di tutte le disposizioni di legge incompatibili con la sanatoria della posizione previdenziale. Ma analizziamo meglio la questione partendo proprio dalla normativa.

L'articolo 38, comma 1, lettera d) del Codice degli appalti (Dlgs 163/2006) sancisce l'esclusione dalla gara (o l'impossibilità di stipulare contratti) dei soggetti che abbiano commesso gravi violazioni della normativa contributiva e assistenziale. Per effetto dell'entrata in vigore del Dm 30 gennaio 2015, il requisito della regolarità contributiva, salvo ipotesi particolari, sarà soddisfatto dal rispetto della nuova normativa sul Dure online.

L'articolo 31, comma 8 del Dlgs 69/2013 - il cui contenuto risulta confermato dall'articolo 4 del decreto ministeriale - consente una sanatoria delle irregolarità previdenziali. Se non è possibile attestare la regolarità contributiva, infatti, l'ente previdenziale deve invitare l'interessato a regolarizzare la propria posizione entro quindici giorni. Trascorso il termine, il risultato negativo della verifica dovrà essere comunicato ai soggetti che hanno effettuato l'interrogazione. Ci si è chiesti dunque se il partecipante alla gara possa sanare la propria posizione tramite la procedura prevista dal Dlgs 69/2013 oppure no. Su questo punto i giu-

dici amministrativi sono divisi.

## No a regolarizzazioni in corsa

Una parte della giurisprudenza considera inapplicabile la normativa sulla sanatoria del Dure (sentenze Tar Emilia-Romagna 1133 del 27 novembre 2014; Tar Lazio 18 luglio 2014 n. 7732; Tar Campania n. 3619 del 2 luglio 2014). Da una parte, infatti, l'articolo 38 richiede che il requisito della regolarità contributiva debba sussistere già al momento della partecipazione alla gara e permanga fino alla stipula del contratto; dall'altra, una diversa interpretazione sarebbe incompatibile con i principi di tutela dell'interesse pubblico e della par condicio tra imprese concorrenti.

## Il Consiglio di Stato «apre»

Il Consiglio di Stato, invece, propende per una soluzione diversa, consentendo la sanatoria anche in corso di gara. Con la sentenza 781 del 6 febbraio 2015, ha affermato l'illegittimità dell'esclusione dalla gara dell'impresa partecipante senza che gli enti preposti l'abbiano invitata a sanare l'irregolarità contributiva entro quindici giorni. Secondo il Consiglio di Stato, infatti, l'articolo 31 del Dlgs 69/2013 ha modificato l'articolo 38 del Dlgs 163/2006, laddove stabilisce che il requisito della regolarità contributiva debba sussistere al momento della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale. In altri termini, il requisito deve sussistere al momento della scadenza dei 15 giorni assegnati dall'ente previdenziale per regolarizzare la posizione contributiva.

Il tema della sanatoria del Dure non riguarda solo il diritto italiano. Recentemente il Consiglio di Stato (ordinanza 1236 del 11 marzo 2015) ha sollevato una questione pregiudiziale di fronte alla Corte di giustizia europea. La normativa italiana, che richiede il controllo d'ufficio e storico della regolarità contributiva senza possibilità di regolarizzazione in corso di gara, sarebbe in contrasto con l'articolo 45 della Direttiva 18/2004/CE che, invece, dispone l'allegazione del Dure al momento dell'aggiudicazione. Ora la normativa sul Dure online potrebbe contribuire a risolvere la questione.

© Studio Lombardi, 2015

Soccorso istruttorio. Pioggia di interventi del Consiglio di Stato

## Nemmeno l'omissione multipla esclude il concorrente dalla gara

Alberto Barbiero

Il nuovo soccorso istruttorio non consente l'esclusione di un concorrente dalla gara nemmeno quando questo non abbia reso più dichiarazioni relative ai requisiti.

La giurisprudenza sta elaborando interpretazioni molto operative delle regole introdotte dall'articolo 38, comma 2-bis e dall'articolo 46 del Codice dei contratti, in base alle quali l'operatore economico può regolarizzare la mancanza, l'incompletezza o le irregolarità formative di dichiarazioni e documenti indispensabili per prendere parte alla gara, dovendo peraltro pagare una sanzione per gli inadempimenti.

Il Consiglio di Stato è intervenuto sui problematici profili applicativi con una serie di sentenze, che evidenziano numerose criticità rilevate nelle procedure selettive, rispetto alle quali deve aversi un'applicazione sostanziale delle disposizioni sul soccorso istruttorio.

La sezione VI, con la sentenza n. 2662/2015, ha evidenziato che il nuovo soccorso istruttorio è stato definito dal legislatore per impedire l'esclusione di concorrenti

per mere carenze documentali. In questa prospettiva, le stazioni appaltanti devono evitare esclusioni fondate solo su elementi formali e procedere alla completa acquisizione istruttorio dei documenti necessari.

Se, quindi, un operatore economico omette di rendere una dichiarazione inerente un requisito di ordine generale, questo comportamento non comporta un falso, ma si sostanzia in una semplice omissione, alla quale si applica il sistema di sanzione-regolarizzazione previsto dall'articolo 38, comma 2-bis del Dlgs 163/2006 (come osservato dal Consiglio di Stato, sezione IV, nella sentenza 2589/2015).

L'eventuale qualificazione come dichiarazione non veritiera o mendacio è, invece, una qualificazione giuridica che riguarda un momento giuridicamente successivo, ossia quello della valutazione dell'ordinamento sull'intento che ha mosso la parte, e non vale a escludere la rilevanza in sé della mancanza al fine del soccorso istruttorio (secondo una linea precisata dall'Anac nella determinazione 1/2015).

L'istituto e la sua procedura si applicano anche se la dichiarazione è resa dal legale rappresentante dell'operatore economico in forma sintetica e risulta non esaustiva rispetto alla descrizione della situazione riguardante (per le misure di prevenzione e condanne) anche gli altri soggetti obbligati, come gli altri rappresentanti e i direttori tecnici (Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 2681/2015).

Il principio si applica anche alle dichiarazioni che devono essere rese dall'impresa ausiliaria, quando il concorrente decida di utilizzare l'avvalimento per i requisiti di capacità.

Rispetto alla mancanza delle dichiarazioni (particolarmente di quelle relative ai requisiti di ordine generale) la linea interpretativa del Consiglio di Stato definisce ampie garanzie per gli operatori economici, i quali, tuttavia, in alcuni casi arrivano all'eccesso di limitarsi a produrre l'istanza di partecipazione sottoscritta, ma priva delle dichiarazioni essenziali, costringendo le stazioni appaltanti all'avvio del procedimento sanzionato-

rio e di regolarizzazione con incidenza conseguente sulle tempistiche della gara.

L'esclusione dalla procedura può comunque aversi per cause di vario genere (ad esempio per il mancato superamento della soglia di sbarramento qualitativo o per violazioni del principio di segretezza dei plichi).

In questi casi si applica il periodo conclusivo del comma 2-bis dell'articolo 38 secondo il quale ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

Il Consiglio di Stato, sezione V, con la sentenza 2609/2015, ha infatti precisato che la previsione si utilizza non solo per i casi di esclusione connessi all'applicazione del nuovo soccorso istruttorio, ma anche nelle altre ipotesi di "espulsione" dei concorrenti dalla gara, dato l'ambito esteso di applicabilità della regola generale, che viene ad essere definita come principio di stabilità della soglia di anomalia, una volta terminata in sede amministrativa la fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte.

IL PROCESSO IN GARANTIA

**FISCO, GONFIATO INUTILMENTE IL CONTENZIOSO**

# Sisma 1990: giudici negano il rimborso del 90%

Una valanga di sentenze negative si abbate sui contribuenti siciliani colpiti dal sisma del 1990, che hanno chiesto il rimborso delle imposte del triennio 1990-1992. Una vera e propria doccia fredda per tanti contribuenti, nonostante una legge dello Stato riconosca il diritto alla restituzione delle somme pagate in più del 10 per cento. Evidentemente, per i giudici, il contenzioso non deve finire.

Un esempio è nella sentenza della Commissione tributaria provinciale di Siracusa, sezione 3, n. 1726/3/15 del 24 aprile 2015, depositata il 19 maggio 2015, che ha rigettato il ricorso di un contribuente residente in provincia di Siracusa. Per i giudici, il contribuente non ha diritto al rimborso in quanto non è stata prodotta alcuna documentazione che dimostri l'avvenuto pagamento delle imposte di cui si chiede il rimborso negli anni 1990-1992. Né può invocarsi in materia il principio di non contestazione per non avere l'amministrazione finanziaria eccepito che tale pagamento non è avvenuto».

In verità, va detto che l'ufficio, in sede di pubblica udienza, non aveva nulla da eccepire, per la semplice ragione che dai dati in possesso della stessa anagrafe tributaria, era pacifico che il contribuente avesse pagato tutte le imposte del triennio. Peraltro, sempre in udienza, era stato precisato che, forse, la telenovela del rimborso del 90% dei tributi del '90-'92, era destinata a finire,

visto che gli uffici delle tre province interessate, Siracusa, Ragusa e Catania, sono in attesa del provvedimento che dovrà disporre regole e modalità del rimborso previsto dal comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, legge di stabilità 2015.

Infatti, il rimborso delle imposte pagate in più del 10% per il triennio, dai contribuenti siciliani colpiti dal sisma del 1990, residenti nei Comuni terremotati delle province di Catania, Siracusa e Ragusa, è diventato legge dello Stato, con l'ulteriore conferma che ne hanno diritto i contribuenti che hanno presentato l'istanza di rimborso entro il 1° marzo 2010, a prescindere dagli esiti del contenzioso. Il rimborso spetta a tutti i contribuenti, con esclusione delle imprese, per le quali il beneficio è sospeso nelle more della verifica della compatibilità del rimborso con l'ordinamento dell'Unione europea.

Per il momento, è prevista una copertura finanziaria di 30 milioni di euro per tre anni, in totale 90 milioni di euro. Sarà un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze a fissare i criteri di assegnazione dei fondi. La "copertura" finanziaria di 90 milioni di euro, per la restituzione ai sinistrati delle somme pagate in più del 10% delle imposte del triennio, costituisce il primo passo per chiudere in tempi brevi la telenovela del sisma del 1990. Va detto, però, che la copertura finanziaria di 90 milioni di euro è palesemente insufficiente in confronto alle somme chieste a rimborso. In questo senso, è

necessario che gli uffici possano quantificare l'entità delle somme chieste a rimborso. Che poi, per problemi di copertura finanziaria, il rimborso avvenga con il riconoscimento di un credito da usare in compensazione con i versamenti dovuti, magari diluito in più anni, cambia poco, purché si metta la parola fine ad una vicenda che sta inutilmente gonfiando il contenzioso. Il rimborso spetta anche alle imprese, considerato che la Cassazione, con le sue sentenze di orientamento univoco e consolidato, riconosce il beneficio a tutti i contribuenti. D'altra parte, esistono imprese che, non avendo pagato nulla delle imposte del triennio 1990-1992, hanno pagato solo il 10% e, per evidenti ragioni di parità di trattamento, sia della costituzione italiana, sia delle norme comunitarie, non è pensabile punire le imprese che hanno pagato per intero o quasi, i tributi del triennio 1990-1992. Al rimedio proposto con la restituzione dei primi 90 milioni di euro deve però fare seguito un esame completo dei contribuenti aventi diritto al rimborso. Si deve fare di tutto e presto per evitare che permangano disparità e chiudere una vicenda che dura da più di dodici anni, cioè dalla legge 289/2002, anche per scongiurare sentenze a sorpresa come quella dei giudici siracusani, che costringono i contribuenti a proseguire un inutile e defatigante contenzioso.

**SALVINA MORINA  
TONINO MORINA**

**ECONOMIA.** A protestare per l'incremento è anche la Federfarma e il centro commerciale «Antica Ibla»

## Il diritto camerale cresce del 20% «Isole Iblee» dice no all'aumento

●●● No all'aumento del 20% della riscossione del diritto camerale 2015. È quanto scrivono, in un documento inviato al presidente della Camera di Commercio Giuseppe Giannone, ai componenti del Consiglio camerale e, per conoscenza, al segretario generale dell'ente camerale, Carmelo Arezzo, il parco commerciale "Isole Iblee", l'associazione Federfarma e il centro commerciale naturale Antica Ibla. "Da qualche giorno — affermano — parecchie delle imprese da noi rappresentate, stanno ricevendo la comunicazione riguardo l'esazione del diritto camerale per il 2015. In questa missiva leggiamo,

con nostro grande stupore, che il Consiglio camerale, il 19 novembre scorso, ha adottato una delibera per aumentare del 20 per cento il diritto camerale dovuto per l'anno 2015. È inconfutabile che da alcuni anni anche il nostro territorio e le sue aziende sono stati investiti da una crisi di proporzioni e durata impressionanti. Neanche il 10% di diritto camerale chiesto alle imprese dal 2008 in poi (anno di inizio della crisi) — scrivono ancora Isole Iblee, Federfarma e Antica Ibla — trova una sufficiente motivazione visto che nel periodo 2008/2014 il patrimonio netto dell'ente è cresciuto di 3 milioni. le liquidità di-



LE AZIENDE STANNO  
RICEVENDO  
LE COMUNICAZIONI  
SULL'«ESAZIONE».

sponibili sono aumentate di oltre 2 milioni, ma, di contro, migliaia di imprese si sono dovute indebitare maggiormente. Infine, teniamo ad evidenziare che malgrado una legge del 2014 abbia imposto la riduzione del 35% del dirit-

to camerale a tutte le Camere di commercio d'Italia e molte di queste hanno i bilanci per niente brillanti, ben 81 su 105 Camere di Commercio hanno saggiamente deciso di non accanirsi sulle imprese del loro territori. È inutile aggiungere che giornalmente, migliaia di imprenditori, commercianti, artigiani, industriali, agricoltori, studi professionali, affrontano in maniera quasi eroica le criticità della crisi in atto con spirito di sacrificio e sofferenza umana. La fonte e l'energia che sviluppa un territorio sono soprattutto le imprese e per quanto sopra esposto, nell'interesse delle aziende che noi rappresentiamo, invitiamo i soggetti destinatari della lettera aperta, viste le imminenti scadenze del diritto camerale, a revocare totalmente la delibera adottata. E tutto ciò a vantaggio del bene comune che riguarda le oltre trentamila aziende del nostro territorio». (CISE)

● Chiaramonte

## **Polo scolastico a Gulfi, approvato il progetto**

●●● Il Comune di Chiaramonte Gulfi approva il progetto per la realizzazione di un polo scolastico nel Villaggio Gulfi. Ad dare l'ok agli interventi è stata la Giunta municipale ed il primo stralcio definitivo prevede una spesa complessiva di quattro milioni di euro di cui due milioni e 797 mila euro per i lavori comprensivi di oneri di sicurezza e manodopera ed un milione e 200 mila euro come somme a disposizione. (\*FL\*)